

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- II REPARTO -

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 4;

Annessi: //.

OGGETTO: Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2018 degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare".

A: (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

1. A seguito della direttiva n. M_D GMIL REG2018 0081082 del 31 gennaio 2018 sono stati redatti gli elenchi, in ordine decrescente di età anagrafica e, a parità di età, in ordine di anzianità di grado, degli Ufficiali e dei Marescialli che hanno presentato domanda di cessazione anticipata dal servizio ai sensi della normativa in oggetto (in Allegato B e C alla presente circolare).
2. Al riguardo, si fa presente che, alla data odierna, i titolari del beneficio sono individuati nei primi 60 Ufficiali e 251 Marescialli compresi nei rispettivi elenchi.
3. Per quanto precede, le domande presentate dai restanti Ufficiali e Marescialli non sono accolte. Quanto sopra a meno di revoche –prodotte entro il 30 settembre 2018, secondo quanto indicato al para 4., sottopara c. e d. della citata circolare del 31 gennaio 2018– delle domande a suo tempo avanzate da parte dei richiamati Ufficiali e Marescialli aventi titolo al beneficio, ovvero in caso di cessazione dal servizio dei medesimi per altra causa, avvenuta prima del collocamento in ausiliaria. Il verificarsi di tali circostanze comporterà l'ammissione al beneficio in oggetto del personale che negli elenchi di cui sopra occupi la posizione immediatamente successiva a quella dell'ultimo ammesso al beneficio. Ciò, sempre che la Direzione Generale sia informata della detta cessazione in tempo utile, non potendosi, come noto, disporre collocamenti in ausiliaria, a mente delle disposizioni in oggetto, oltre la data del 31 dicembre 2018.
4. La presente ha valore di comunicazione ufficiale dell'ordine di iscrizione negli elenchi allegati, quale risulta alla data odierna. Il personale destinatario del beneficio in argomento riceverà, comunque, apposita formale comunicazione di cessazione dal servizio dalla data indicata nell'istanza o a quella differita per eventuali esigenze di servizio. Agli Ufficiali e ai Marescialli esclusi dall'applicazione del beneficio non verrà, invece, fornita alcuna ulteriore comunicazione, eccettuato il caso in cui essi subentrino nel titolo al collocamento in ausiliaria –per i motivi sopra menzionati– a coloro che attualmente sono compresi tra i primi 60 e 251 nominativi degli elenchi allegati.
5. I Reparti/Enti di appartenenza degli Ufficiali e Marescialli compresi nei detti elenchi dovranno, pertanto, partecipare agli interessati il contenuto della presente circolare, avendo cura di redigere apposita relata da conservare agli atti.

6. Ai richiamati militari dovrà essere, altresì, rappresentato che avverso la presente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

7. Si rammenta che il personale titolare del beneficio di cui al precedente paragrafo 2. ha facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, come previsto dall'art. 1865 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l'incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.

A tal fine, detto personale –valutata la propria posizione pensionistica e verificata attentamente l'eventuale convenienza di tale “montante”– **entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente circolare**, può inviare a questa Direzione Generale (4^a Divisione per gli Ufficiali e 5^a Divisione per i Sottufficiali), a cura del Comando di appartenenza, la dichiarazione di cui al fac-simile in allegato D, tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it.

Sarà cura dei citati Comandi/Enti provvedere a:

- partecipare **immediatamente** al suddetto personale il contenuto della presente circolare, curando che l'avvenuta notifica risulti certa e documentata;
- trasmettere, **con la massima tempestività**, a questa Direzione Generale le istanze eventualmente prodotte tramite i citati indirizzi di posta elettronica; nell'oggetto della comunicazione con cui si inviano le istanze dovrà essere riportata, oltre al grado, nome e cognome, la seguente dicitura: “OPZIONE ART. 3, CO. 7, D.LGS. 165/1997”.

Si precisa, inoltre, che la medesima facoltà di optare per il montante contributivo potrà essere esercitata –con modalità che saranno comunicate da questa Direzione Generale– anche dai militari compresi in elenco, ma non in posizione utile, in virtù della citata possibilità di questi ultimi di subentrare nel titolo al collocamento in ausiliaria a seguito di revoche delle domande da parte dei richiamati Ufficiali e Marescialli aventi titolo al beneficio, ovvero di cessazione dal servizio dei medesimi per altra causa.

8. Si soggiunge che, ai fini della promozione a titolo onorifico ai sensi dell'art. 1084-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Comandi dovranno, altresì, inviare a questa Direzione Generale –relativamente al personale titolare del beneficio di cui al precedente paragrafo 2.– l'attestazione di aver prestato servizio “senza demerito” nell'ultimo quinquennio, redigendo il fac-simile allegato alla circolare n. M_D GMIL REG2017 0399353 del 6 luglio 2017 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite.
9. Si invita a curare la diramazione della presente a tutti i Reparti/Enti dipendenti (per l'Esercito, fino al livello di Reggimento/Battaglione autonomo).

IL CAPO REPARTO
Dirigente dott.ssa Carmela Lucia RAMETTA